SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 143º — Numero 270

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 18 novembre 2002** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 13 novembre 2002, n. **260.**

Aumento del contributo dello Stato in favore della Biblioteca italiana per ciechi «Regina Margherita» di Monza.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il contributo dello Stato previsto in favore della Biblioteca italiana per ciechi «Regina Margherita» di Monza dall'articolo 1 della legge 20 gennaio 1994, n. 52, è stabilito nell'importo annuo di 4.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2003.

Art. 2.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, determinato nella misura di 1.417.716 euro a decorrere dall'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2003 e 2004 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 13 novembre 2002

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 2312):

Presentato dall'on. VOLONTÉ ed altri in data 8 febbraio 2002.

Assegnato alla VII commissione (Cultura, scienza e istruzione), in sede referente, l'8 marzo 2002 con pareri delle commissioni I e V.

Esaminato dalla VII commissione, in sede referente, il 4, 9, 11, 16 luglio 2002 e il 18 settembre 2002.

Assegnato nuovamente alla VII commissione (Cultura), in sede legislativa, il 24 settembre 2002, con pareri delle commissioni I e V.

Esaminato dalla VII commissione, in sede legislativa, ed approvato il 25 settembre 2002.

Senato della Repubblica (atto n. 1743):

Assegnato alla 7ª commissione (Istruzione pubblica, beni culturali), in sede deliberante, il 3 ottobre 2002, con pareri delle commissioni 1ª e 5ª.

Esaminato dalla 7ª commissione, in sede deliberante, ed approvato il 22 ottobre 2002.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo della nota qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con d.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge alla quale è operato il rinvio e della quale restano invariati il valore e l'efficacia.

Nota all'art. 1, comma 1:

— Il testo dell'art. 1 della legge 20 gennaio 1994, n. 52 (Adeguamento del contributo statale a favore della biblioteca italiana «Regina Margherita») è il seguente:

«Art. 1. — 1. A decorrere dall'esercizio finanziario 1993 il contributo annuo dello Stato a favore della Biblioteca italiana per ciechi «Regina Margherita» di Monza di cui alla legge 22 dicembre 1981, n. 776, è elevato a lire 5.000 milioni, anche per il conseguimento delle finalità di cui all'art. 4 della presente legge.».

02G0293

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 settembre 2002.

Regolamento riguardante la composizione ed il funzionamento del Comitato paritetico Stato-regioni-enti locali, istituito dall'art. 5, comma 1, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225, recante «Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile»;

Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni e agli enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali, in attuazione del capo I della citata legge n. 59 del 1997;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive modificazioni, recante ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, concernente la definizione e l'ampliamento delle attribuzioni della Conferenza per i rapporti tra lo Stato e le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione della medesima, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, recante disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attività di protezione civile;

Visto, in particolare, l'art. 5, comma 1, della predetta legge n. 401/2001 che istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri un Comitato paritetico Stato-regioni-enti locali per il raggiungimento delle finalità indicate nel medesimo articolo, rinviando per la relativa composizione e funzionamento ad apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Vista la legge 28 dicembre 2001, n. 448, contenente disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002), ed in particolare l'art. 18 concernente il riordino degli organismi collegiali, e ritenuto che il Comitato in questione rivesta il richiesto carattere tecnico e ad elevata specializzazione indispensabile per la realizzazione degli obiettivi istituzionali;

Considerato di dover provvedere alla disciplina della composizione e del funzionamento del Comitato in questione;

Sentita la Conferenza unificata nella seduta del 30 maggio 2002;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi del 15 luglio 2002;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Finalità

1. La composizione ed il funzionamento del Comitato paritetico Stato-regioni-enti locali istituito dall'art. 5, comma 1, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, di seguito denominato Comitato, sono disciplinati dalle disposizioni del presente provvedimento.

Art. 2.

Composizione del Comitato

1. Il Comitato ha sede presso il Dipartimento della protezione civile.

2. Il Comitato è composto da un assessore regionale competente in materia di protezione civile, che lo presiede, designato dalla Conferenza unificata istituita dal decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da altri cinque membri designati dalla medesima Conferenza, nonché dal capo Dipartimento della protezione civile e da cinque membri in rappresentanza rispettivamente del Ministero dell'interno, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, del Ministero delle politiche agricole e forestali e del Ministro per gli affari regionali.

3. Per ciascuno dei componenti effettivi viene designato un componente supplente.

4. Alle riunioni del Comitato possono partecipare, senza diritto di voto, in relazione agli argomenti trattati, funzionari delle amministrazioni rappresentate nel Comitato stesso, nonché rappresentanti di altre amministrazioni ed enti pubblici interessati.

5. In caso di impedimento o assenza del Presidente, le relative funzioni sono svolte da altro assessore regionale competente in materia di protezione civile allo scopo designato dalla Conferenza istituita dal decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

6. Il Comitato è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile.

Art. 3.

Funzionamento

1. Salvo i casi di urgenza o emergenza, le convocazioni del Comitato sono disposte dal presidente con preavviso di almeno cinque giorni e con indicazione degli argomenti posti all'ordine del giorno; negli stessi termini è resa disponibile la relativa documentazione.

2. Le decisioni sono assunte con l'assenso dei due gruppi rispettivamente costituiti dai componenti designati dalla Conferenza di cui all'art. 2, comma 2, e dai componenti in rappresentanza delle amministrazioni statali. L'assenso è espresso di regola all'unanimità dai membri dei due predetti gruppi. Ove questa non sia raggiunta, l'assenso è espresso dalla maggioranza dei membri di ciascuno dei due gruppi.

3. Il Comitato dura in carica tre anni.

4. Il servizio di segreteria, relazioni con il pubblico e organi collegiali del Dipartimento della protezione civile assicura i compiti di segreteria per il funzionamento del Comitato.

5. I componenti del Comitato svolgono la propria attività senza compensi. Eventuali oneri di missione dei componenti per le riunioni del Comitato sono a totale carico delle amministrazioni di appartenenza.

Il presente regolamento viene inviato alla Corte dei conti per la registrazione ed entra in vigore dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 settembre 2002

Il Presidente
del Consiglio dei Ministri
BERLUSCONI

Registrato alla Corte dei conti il 31 ottobre 2002
Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 12 foglio n. 116.

02A13187

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 30 ottobre 2002.

Iscrizione nella tariffa di vendita al pubblico del fiammifero denominato IFR Iperbox.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA
DEI MONOPOLI DI STATO

Vista la legge 13 maggio 1983, n. 198, recante l'adeguamento alla normativa comunitaria della disciplina concernente i monopoli del tabacco lavorato e dei fiammiferi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, relativo all'istituzione dell'imposta sul valore aggiunto, e successive modificazioni;

Visto l'art. 29 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito nella legge 29 ottobre 1993, n. 427, che disciplina, tra l'altro, l'applicazione dell'imposta di fabbricazione sui fiammiferi di produzione nazionale o di provenienza comunitaria;

Visto il decreto ministeriale 22 dicembre 1958, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 43 del 20 febbraio 1959, recante le caratteristiche delle marche contrassegno per fiammiferi, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 21 maggio 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 129 del 3 giugno 1992, con il quale l'aggio per la vendita dei fiammiferi è stato fissato nella misura del 10 per cento del prezzo di vendita al pubblico;

Visto il decreto ministeriale 1° marzo 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 15 aprile 2002, con il quale vengono, tra l'altro, rideterminati gli scaglioni di prezzo di vendita dei fiammiferi di ordinario consumo ai fini dell'applicazione delle aliquote di imposta di fabbricazione;

Attesa la necessità di procedere alla iscrizione in tariffa di un nuovo tipo di fiammifero di produzione nazionale, in linea con la richiesta presentata dalla ditta produttrice;

Decreta:

Art. 1.

È iscritto nella tariffa di vendita al pubblico il seguente tipo di condizionamento di fiammiferi denominati «IFR Iperbox», le cui caratteristiche sono così determinate:

condizionamento: scatola di cartoncino a tiretto passante, contenente 250 fiammiferi di legno paraffinati amorfi.

Caratteristiche del fiammifero:

lunghezza: mm 53;

lunghezza con capocchia: mm 56,5;

larghezza: mm 2,3 × 2,3;

diametro capocchia minimo: mm 3,5;

diametro capocchia massimo: mm 3,8;

tolleranza massima misure: 2%;

capocchie accendibili solo su striscia impregnata di fosforo amorfo.

Caratteristiche della scatola:

dimensioni esterne: mm 116 × 66 × 32;

grammatura cartoncino: gr 350 al mq;

ruvido: striscia sui due lati di mm 116 × 21;

tolleranza del contenuto: 4%.

Il prezzo di vendita al pubblico per il suddetto nuovo tipo di fiammifero, l'imposta sul valore aggiunto e la relativa aliquota d'imposta di fabbricazione sono stabilite nelle misure indicate nell'art. 2 del presente decreto.

Le caratteristiche comuni delle marche contrassegno per i fiammiferi di cui all'art. 1, paragrafo I, del decreto ministeriale 22 dicembre 1958, citato nelle premesse, valgono anche per la marca contrassegno da applicare su ciascun condizionamento di «IFR Iperbox».

All'art. 1, paragrafo II, dello stesso decreto ministeriale 22 dicembre 1958, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente numero:

83) colore «rosso violaceo», con legenda «IFR Iperbox» in basso, per la scatola di cartoncino a tiretto passante, con 250 fiammiferi di legno paraffinati amorfi, denominata «IFR Iperbox».

Fino a quando non sarà possibile disporre delle specifiche marche contrassegno di cui al comma precedente, possono essere applicate sul nuovo tipo di fiammifero «IFR Iperbox» le marche indicate all'art. 1 del ripetuto decreto ministeriale 22 dicembre 1958, al n. 43 di colore rosso violaceo.

Art. 2.

Il prezzo di vendita al pubblico e l'imposta di fabbricazione sul fiammifero denominato «IFR Iperbox» sono stabilite nelle misure di seguito indicate, unitamente all'imposta sul valore aggiunto dovuta per singolo condizionamento di fiammiferi di ordinario consumo:

Tipo di fiammiferi	Prezzo di vendita (euro)	Imposta di fabbricazione (euro)	Imposta sul valore aggiunto (euro)
Scatola di cartoncino a tiretto passante, contenente 250 fiammiferi di legno paraffinati amorfi denominati «IFR Iperbox»	0,85	0,17825	0,1417

Il presente decreto entra in vigore dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 ottobre 2002

Il direttore generale: TINO

Registrato alla Corte dei conti il 12 novembre 2002
foglio n. 242, registro n. 006 Economia e finanze

02A13132

DECRETO 5 novembre 2002.

Modifica dei tassi di interesse sui mutui della Cassa depositi e prestiti.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visti gli articoli 3, comma 1 e 6 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 84, recante: «Riordino della Cassa depositi e prestiti, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il titolo II, capo V, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 7 gennaio 1998, e successive modifiche ed integrazioni, recante: «Nuove norme relative alla concessione, garanzia ed erogazione dei mutui della Cassa depositi e prestiti;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 23 dicembre 1998, recante: «Sostituzione del RIBOR con l'EURIBOR quale pagamento di indicizzazione di strumenti e rapporti giuridici»;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 16 febbraio 1999, recante: «Fissazione del saggio di interesse sui mutui della Cassa depositi e prestiti»;

Visto il decreto del Ministro dei lavori pubblici del 19 aprile 2000, recante: «Approvazione delle graduatorie relative ai programmi di riqualificazione urbana e sviluppo sostenibile del territorio di cui al decreto ministeriale 8 ottobre 1998»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 25 luglio 2002, recante: «Determinazione del saggio di interesse sui mutui a tasso fisso, fisso con diritto di estinzione parziale anticipata e a tasso variabile»;

Su proposta del direttore generale della Cassa depositi e prestiti;

Decreta:

Art. 1.

Determinazione del saggio di interesse sui mutui a tasso fisso

1. Sulle somme che la Cassa depositi e prestiti concede a mutuo, a partire dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, i tassi di interesse in ragione d'anno, determinati secondo il criterio di calcolo giorni 360/360, sono fissati:

al 4,60 per cento per i mutui a tasso fisso con durata fino a dieci anni;

al 4,90 per cento per i mutui a tasso fisso con durata maggiore di dieci anni fino a quindici anni;

al 5,10 per cento per i mutui a tasso fisso con durata maggiore di quindici anni fino a venti anni.

2. I tassi di cui al comma 1 sono ridotti di 15 centesimi di punto per il finanziamento:

a) di interventi infrastrutturali inseriti nei patti territoriali e nei contratti d'area approvati ai sensi delle disposizioni vigenti;

b) delle spese di investimento inserite nei programmi di riqualificazione urbana e di sviluppo sostenibile del territorio di cui agli allegati *A* e *B* del decreto del Ministro dei lavori pubblici del 19 aprile 2000;

c) delle spese di investimento dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti destinate all'esercizio coordinato, tramite convenzione ex art. 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, di funzioni o servizi;

d) delle spese di investimento destinate all'esercizio associato o congiunto di funzioni o servizi, tramite comunità montane, isolane o di arcipelago, unioni di comuni o associazioni intercomunali costituite in attuazione dei programmi regionali di riordino territoriale di cui all'art. 33, comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

3. Il tasso fissato per i mutui con durata ventennale è assunto quale tasso attivo di riferimento della Cassa depositi e prestiti.

Art. 2.

Determinazione del saggio di interesse sui mutui a tasso fisso con diritto di estinzione parziale anticipata

1. Per i mutui a tasso fisso con diritto di estinzione parziale anticipata alla pari i tassi di cui al primo comma dell'art. 1 sono maggiorati nella misura indicata, con riferimento alla quota dello stesso con diritto di estinzione parziale anticipata alla pari, nella tabella allegata al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 luglio 2002, recante «Determinazione del saggio di interesse sui mutui a tasso fisso, fisso con diritto di estinzione parziale anticipata e a tasso variabile».

Art. 3.

Determinazione del saggio di interesse sui mutui a tasso variabile

1. Per i mutui a tasso variabile il saggio di interesse in ragione d'anno, determinato secondo il criterio di calcolo giorni effettivi/360, è pari all'indice di riferimento definito dall'art. 2, comma 2, del decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 16 febbraio 1999, recante «Fissazione del saggio di interesse sui mutui della Cassa depositi e prestiti», maggiorato di 10 centesimi di punto per i mutui ammortizzati in dieci anni e di 15 centesimi di punto per i mutui ammortizzati in quindici e venti anni.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 novembre 2002

Il Ministro: TREMONTI

02A13083

DECRETO 14 novembre 2002.

Sospensione dei termini relativi agli adempimenti di obblighi tributari aventi scadenza nel periodo dal 31 ottobre 2002 al 31 marzo 2003 a favore dei soggetti residenti, alla data del 31 ottobre 2002, in taluni comuni della provincia di Campobasso interessati dagli eventi sismici verificatisi nella stessa data del 31 ottobre 2002.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 9, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, che attribuisce al Ministro delle finanze, sentito il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, il potere di sospendere o differire con proprio decreto, il termine per l'adempimento degli obblighi tributari a favore dei contribuenti interessati da eventi eccezionali ed imprevedibili;

Visto l'art. 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, con il quale è stato istituito il Ministero dell'economia e delle finanze e allo stesso sono state trasferite le funzioni dei Ministeri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e delle finanze;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 ottobre 2002, con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza nel territorio della provincia di Campobasso, in conseguenza dei gravi eventi sismici verificatisi il 31 ottobre 2002;

Visto l'art. 4, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, con il quale, a seguito degli eventi sismici verificatisi il 31 ottobre 2002 nel territorio della provincia di Campobasso, è stato previsto che con provvedimento adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della citata legge n. 212 del 2000 sono sospesi i termini per l'adempimento degli obblighi di natura tributaria;

Vista la nota del Ministero dell'interno n. 14519/147 (1)/Set.Sic. e Prot.Civ del 13 novembre 2002, con la quale sono state, tra l'altro, trasmesse le informative fatte pervenire dall'Ufficio territoriale del Governo di Campobasso relativamente ai comuni della medesima provincia nei quali, a seguito dei citati eventi sismici, si sono verificati crolli di edifici e conseguente allontanamento degli occupanti;

Considerato che, a seguito dei citati eventi, sussiste l'impossibilità per i soggetti residenti nei territori dei suddetti comuni di rispettare le scadenze di legge concernenti gli adempimenti degli obblighi tributari;

Ritenuta la necessità di sospendere i termini degli adempimenti e dei versamenti tributari che scadono nel periodo dal 31 ottobre 2002 al 31 marzo 2003;

Decreta:

Art. 1.

1. Nei confronti delle persone fisiche, anche in qualità di sostituti d'imposta, che, alla data del 31 ottobre 2002, avevano la residenza nei territori dei comuni di Castellino del Biferno, Colletorto, Larino, San Giuliano di Puglia e Santa Croce di Magliano sono sospesi, dal 31 ottobre 2002 al 31 marzo 2003, i termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti tributari, scadenti nel medesimo periodo. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano, altresì, nei confronti dei soggetti, anche in qualità di sostituti di imposta, diversi dalle persone fisiche aventi sede legale o operativa nei territori dei comuni di cui al comma 1.

3. I sostituti di imposta, indipendentemente dal loro domicilio fiscale, a richiesta dei contribuenti di cui al comma 1, non operano le ritenute alla fonte. La sospensione si applica alle ritenute alla fonte da operare a titolo di acconto ai sensi degli articoli 23, 24, 25, 25-*bis*, 28, secondo comma, e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Le ritenute già operate devono comunque essere versate.

4. Gli adempimenti ed i versamenti, i cui termini scadono nel periodo di sospensione di cui al comma 1, sono effettuati entro il giorno successivo a quello di scadenza del periodo di sospensione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 novembre 2002

p. *Il Ministro:* MOLGORA

02A13243

DECRETO 14 novembre 2002.

Sospensione dei termini relativi agli adempimenti di obblighi tributari aventi scadenza nel periodo dal 29 ottobre 2002 al 31 marzo 2003 a favore dei soggetti residenti, alla data del 29 ottobre 2002, in taluni comuni della provincia di Catania interessati dall'eruzione del vulcano Etna.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 9, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, che attribuisce al Ministro delle finanze, sentito il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, il potere di sospendere o differire con proprio decreto, il termine per l'adempimento degli obblighi tributari a favore dei contribuenti interessati da eventi eccezionali ed imprevedibili;

Visto l'art. 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, con il quale è stato istituito il Ministero dell'economia e delle finanze e allo stesso sono state trasferite le funzioni dei Ministeri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e delle finanze;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 ottobre 2002, con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza nel territorio della provincia di Catania, in conseguenza dei gravi fenomeni eruttivi connessi all'attività vulcanica dell'Etna e degli eventi sismici concernenti la medesima area;

Visto l'art. 4, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, con il quale è stato previsto che, a seguito dei citati fenomeni eruttivi e sismici, con provvedimento adottato ai sensi dell'art. 9, comma 2, della citata legge n. 212 del 2000 sono sospesi i termini per l'adempimento degli obblighi di natura tributaria;

Vista la nota del Ministero dell'interno n. 14519/147 (1)/Set.Sic. e Prot.Civ del 13 novembre 2002, con la quale sono state, tra l'altro, trasmesse le informative fatte pervenire dall'Ufficio territoriale del Governo di Catania relativamente ai comuni della medesima provincia direttamente interessati dalla eruzione del vulcano Etna, nonché ai comuni per i quali sono state adottate ordinanze di sgombero;

Considerato che sussiste l'impossibilità per i soggetti residenti nei territori dei suddetti comuni di rispettare le scadenze di legge concernenti gli adempimenti degli obblighi tributari;

Ritenuta la necessità di sospendere, relativamente ai predetti comuni, i termini degli adempimenti e dei versamenti tributari che scadono nel periodo dal 29 ottobre 2002 al 31 marzo 2003;

Decrreta:

Art. 1.

1. Nei confronti delle persone fisiche, anche in qualità di sostituti d'imposta, che, alla data del 29 ottobre 2002, avevano la residenza nei territori dei comuni indicati nei commi 5 e 6, sono sospesi, dal 29 ottobre 2002 al 31 marzo 2003, i termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti tributari, scadenti nel medesimo periodo. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano altresì nei confronti dei soggetti, anche in qualità di sostituti di imposta, diversi dalle persone fisiche aventi sede legale o operativa nei territori dei comuni indicati nei commi 5 e 6.

3. I sostituti di imposta, indipendentemente dal loro domicilio fiscale, a richiesta dei contribuenti di cui al comma 1, non operano le ritenute alla fonte. La sospensione si applica alle ritenute alla fonte da operare a titolo di acconto ai sensi degli articoli 23, 24, 25, 25-*bis*, 28, secondo comma, e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Le ritenute già operate devono comunque essere versate.

4. Gli adempimenti ed i versamenti, i cui termini scadono nel periodo di sospensione di cui al comma 1, sono effettuati entro il giorno successivo a quello di scadenza del periodo di sospensione.

5. I comuni interessati direttamente dall'eruzione del vulcano Etna sono i seguenti:

a) Belpasso;

b) Castiglione di Sicilia;

c) Linguaglossa;

d) Nicolosi;

e) Ragalna.

6. I comuni interessati da ordinanze di sgombero a seguito dello sciame sismico avvenuto nella notte tra il 26 ed il 27 ottobre 2002 e delle scosse telluriche a partire dal giorno 29 ottobre 2002, sono i seguenti:

a) Acireale;

b) Milo;

c) Piedimonte Etneo;

d) Santa Venerina;

e) Zafferana Etnea.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 novembre 2002

p. *Il Ministro:* MOLGORA

02A13245

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 15 maggio 2002.

Organizzazione degli uffici veterinari periferici del Trentino-Alto Adige del Ministero della salute.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il decreto ministeriale 7 marzo 2000 relativo all'organizzazione degli uffici veterinari periferici e la tabella allegata, nella quale la sede dell'ufficio verterinario per gli adempimenti comunitari è stabilito nel comune di Campo di Trens;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2000, n. 435 recante il regolamento di organizzazione del Ministero della sanità;

Visto il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito in legge 3 agosto 2001, n. 317 recante modificazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonché alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di organizzazine del Governo, che istituisce, tra l'altro, il Ministero della salute;

Vista la nota del Direttore generale della sanità pubblica veterinaria, degli alimenti e della nutrizione del 9 gennaio 2002, prot. n. 600.1/24400/ag/34, con la quale si rappresenta la necessità di trasferire la sede dell'ufficio veterinario per gli adempimenti comunitari del Trentino-Alto Adige per mancato rinnovo del contratto di comodato dei locali dell'attuale sede e per l'impossibilità di acquisire altri locali idonei nello stesso comune;

Considerato che locali idonei per lo svolgimento delle attività d'ufficio sono stati reperiti nel vicino comune di Vipiteno e che lo spostamento di sede comporta la necessità di aggiornare la tabella allegata al decreto ministeriale 7 marzo 2000;

Decreta:

Art. 1.

Per i motivi indicati in premessa la sede dell'ufficio veterinario per gli adempimenti comunitari del Trentino-Alto Adige è trasferito nel comune di Vipiteno.

Art. 2.

A seguito del trasferimento di sede dell'ufficio veterinario per gli adempimenti comunitari del Trentino-Alto Adige, gli uffici veterinari del Ministero della salute sono quelli indicati nella tabella allegata che costituisce parte integrante del presente atto.

Il presente decreto verrà inviato per il visto all'ufficio centrale di bilancio presso il Ministero della salute e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 maggio 2002

Il Ministro: SIRCHIA

UFFICI VETERINARI PERIFERICI DEL MINISTERO DELLA SANITÀ

N.	Regione e sede dell'ufficio	Ufficio veterinario periferico	Attività	Uffici dipendenti o punti visita	Ambito territoriale
1	Piemonte	Torino	UVAC		Piemonte
			PIF	Caselle	Aeroporto
2	Valle d'Aosta	Pollein	UVAC-PIF (1)		Valle d'Aosta
					Confine stradale
			PIF	G. S. Bernardo	Confine stradale
3	Lombardia	Milano	UVAC		Lombardia
4	Lombardia	Chiasso	PIF		Stazione ferroviaria
			PIF	Pontechiasso	Confine stradale
			PIF	Campocologno	Stazione ferroviaria
				Passo del Foscagno	Confine stradale
				Ponte del Gallo	Confine stradale

N.	Regione e sede dell'ufficio	Ufficio veterinario periferico	Attività	Uffici dipendenti o punti visita	Ambito territoriale
5	Lombardia	Linate	PIF		Aeroporto
			PIF	Bergamo Orio al Serio	Aeroporto
6	Lombardia	Malpensa	PIF		Aeroporto
7	Trentino-Alto Agie	Vipiteno	UVAC		Trentino-Alto Adige
8	Veneto	Verona	UVAC		Veneto
9	Veneto	Venezia	PIF		Porto
			PIF	Tessera	Aeroporto
10	Friuli-Venezia Giulia	Gorizia	UVAC	Friuli-Venezia Giulia	
			PIF	Gorizia - S. Andrea	Confine stradale
11	Friuli-Venezia Giulia	Prosecco	PIF (2)		Confine stradale
			PIF		Stazione ferroviaria
			PIF	Fernetti	Confine stradale
12	Friuli-Venezia Giulia	Trieste	PIF		Porto
			PIF	Rabuiese	Confine stradale
13	Liguria	Genova	UVAC		Liguria
			PIF		Porto
			PIF	Cristoforo Colombo	Aeroporto
14	Liguria	La Spezia	PIF		Porto
15	Emilia-Romagna	Bologna	UVAC		Emilia-Romagna
			PIF	Borgo Panigale	Aeroporto
			PIF	Ravenna	Porto
16	Toscana	Livorno	UVAC		Toscana
			PIF		Porto
			PIF	Pisa	Aeroporto
17	Marche	Ancona	UVAC		Marche ed Umbria
			PIF		Aeroporto
			PIF		Porto
18	Abruzzo	Pescara	UVAC		Abruzzo e Molise
19	Lazio	Fiumicino	UVAC		Lazio
			PIF	Leonardo da Vinci	Aeroporto
			PIF	Gaeta	Porto
20	Campania	Napoli	UVAC		Campania e Basilicata
			PIF		Porto
			PIF	Capodichino	Aeroporto
21	Campania	Salerno	PIF		Porto
22	Calabria	Reggio Calabria	UVAC		Porto
			PIF	Reggio Calabria	Porto
			PIF	Reggio Calabria	Aeroporto
23	Calabria	Gioia Tauro	PIF		Porto
24	Puglia	Bari	UVAC		Puglia
			PIF		Porto
25	Puglia	Taranto	PIF	Porto	26
26	Sicilia	Catania	UVAC		Sicilia
			PIF		Porto
			PIF	Fontanarossa	Aeroporto
27	Sicilia	Palermo	PIF		Porto
			PIF	Punta Raisi	Aeroporto
			PIF	Trapani	Porto
28	Sardegna	Sassari	UVAC		Sardegna
			PIF	Olbia	Porto
29	Sardegna	Cagliari	PIF		Porto

Note:

P.I.F : Posto di ispezione frontaliero previsto dal decreto legislativo n. 28/1993.

U.V.A.C. Ufficio Veterinario per gli adempinienti CE previsto dal decreto legislativo n. 28/1993 e dal decreto ministeriale 18 febbraio 1993.

(1) Il PIF di Pollein provvede all'accertamento delle partite controllate parzialmente al G. S. Bernardo.

(2) Il PIF di Prosecco provvede all'accertamento delle partite controllate parzialmente dal PIF di Fernetti.

02A13062

DECRETO 28 maggio 2002.

Certificazione di conformità delle marche auricolari per l'identificazione e la registrazione dei bovini.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 luglio 2000, che istituisce un sistema di identificazione e registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e prodotti a base di carni bovine e che abroga il regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 19 ottobre 2000, n. 437, recante modalità per la identificazione e la registrazione dei bovini;

Visto il decreto del Ministro della salute 18 luglio 2001 di modifica degli allegati al citato decreto del Presidente della Repubblica del 19 ottobre 2000, n. 437;

Visto il decreto del Ministro della salute 8 novembre 2001 di modifica degli allegati II e V al decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 2000, n. 437;

Visto il decreto-legge 22 ottobre 2001, n. 381, recante: «Disposizioni urgenti concernenti l'Agenzia per l'erogazioni in agricoltura, l'anagrafe bovina e l'Ente irriguo umbro-toscano» convertito in legge 21 dicembre 2001 n. 441;

Visto il decreto 31 gennaio 2002 del Ministro della salute e del Ministro delle politiche agricole di concerto con il Ministro degli affari regionali ed il Ministro per l'innovazione e le tecnologie recante disposizioni in materia di funzionamento dell'anagrafe bovina, in particolare l'art. 3, comma 5;

Decreta:

Art. 1.

1. I fornitori di marche auricolari iscritti nell'elenco ufficiale tenuto dal Ministero della salute - Direzione generale della sanità pubblica veterinaria, degli alimenti e della nutrizione, devono presentare un'attestazione ufficiale in corso di validità rilasciata da istituti, organismi o centri di certificazione riconosciuti, nazionali o esteri, dalla quale risulti che in base ad analisi e alle prove effettuate, le marche prodotte e commercializzate sono conformi alle caratteristiche tecniche stabilite nell'allegato I al decreto del Presidente della Repubblica del 19 ottobre 2000, n. 437, e successive modifiche; resta ferma la facoltà del Ministero della salute, di sottoporre le marche auricolari in questione a perizia tecnica a campione e rilevazioni in campo per verificarne l'effettiva conformità alle caratteristiche tecniche sopra richiamate.

2. L'attestazione ufficiale di cui al comma 1, deve essere fornita al Ministero della salute - Direzione generale della sanità pubblica veterinaria, degli alimenti e della nutrizione, entro 120 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana per i fornitori già iscritti nel citato elenco ufficiale e contestualmente alla presentazione della domanda per coloro che richiedono per la prima volta l'inserimento nel predetto elenco; in mancanza, i fornitori già iscritti sono esclusi dall'elenco ufficiale e le nuove domande d'inserimento respinte.

Il presente decreto, inviato alla Corte dei Conti per la registrazione, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 maggio 2002

Il Ministro: SIRCHIA

Registrato alla Corte dei conti il 15 ottobre 2002
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 6, foglio n. 232

02A13106

ORDINANZA 27 settembre 2002.

Proroga delle misure sanitarie di protezione contro le encefalopatie spongiformi trasmissibili.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il regio decreto 20 dicembre 1928, n. 3298;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 286, e successive modifiche;

Visto il decreto del Ministro della sanità 27 febbraio 1996, n. 209;

Visto il decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28, e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 80;

Visto il decreto del Ministro per le politiche agricole 30 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 268 del 16 novembre 2000;

Visto il decreto del Ministro della sanità 29 settembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 263 del 10 novembre 2000, come modificato dal decreto del Ministro della sanità 15 gennaio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 31 del 7 febbraio 2001;

Visto il regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili;

Visto il regolamento (CE) n. 1326/2001 della Commissione che introduce misure transitorie per consentire il passaggio al sopra citato regolamento (CE) n. 999/2001 e ne modifica gli allegati VII e XI;

Visto il regolamento (CE) n. 270/2002 della Commissione del 14 febbraio 2002 che modifica il regolamento CE n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i materiali a rischio specifico e la sorveglianza epidemiologica delle encefalopatie spongiformi trasmissibili, nonché il regolamento

CE n. 1326/2001 riguardo all'alimentazione degli animali e all'immissione sul mercato di ovini e caprini e dei loro prodotti;

Visto il regolamento (CE) n. 1494/2002 della Commissione del 21 agosto 2002 che modifica gli allegati III, VII e XI del regolamento n. 999/2001 del Parlamento europeo;

Vista l'ordinanza del Ministro della sanità 27 marzo 2001, recante misure sanitarie di protezione contro le encefalopatie spongiformi trasmissibili, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 75 del 30 marzo 2001;

Vista l'ordinanza 24 dicembre 2001, che prorogava fino al 30 settembre 2002 le misure sanitarie di cui all'ordinanza del Ministro della sanità del 27 marzo 2001;

Tenuto conto che proroga della predetta ordinanza del Ministro della sanità 27 marzo 2001 cessa di avere vigore il 30 settembre 2002, ma che non essendo state adottate ulteriori decisioni comunitarie modificative delle precedenti è necessario e urgente disporre la proroga delle misure sanitarie nazionali contenute nella già citata ordinanza 27 marzo 2001;

Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Ordina:

Art. 1.

1. Le misure sanitarie di cui all'ordinanza del Ministro della sanità 27 marzo 2001 e successive modifiche, citate in premessa, sono prorogate fino al 30 settembre 2003.

La presente ordinanza è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 settembre 2002

Il Ministro: SIRCHIA

Registrata alla Corte dei conti il 19 ottobre 2002
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 6, foglio n. 242

02A13107

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 20 dicembre 2001.

Cancellazione dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione di nove società cooperative.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI TARANTO

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni;

Visto l'art. 15, comma 5, della legge 31 gennaio 1992, n. 59, che prevede la cancellazione dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione delle società cooperative e dei loro consorzi, in caso di omesso pagamento del contributo per le ispezioni ordinarie oltre il biennio di riferimento, di cui al quarto comma dell'art. 8 del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche;

Visto il decreto ministeriale 21 giugno 2000, che conferisce alle direzioni provinciali del lavoro territorialmente competenti, il potere di cancellazione dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione delle società cooperative e dei loro consorzi che non ottemperano al pagamento del contributo obbligatorio di revisione;

Decreta:

La cancellazione dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione delle seguenti società cooperative per omesso versamento entro il termine suddetto del contributo relativo al biennio 1993/1994:

società cooperativa «Cantina sociale Conca d'oro», con sede in Crispiano, costituita per rogito notaio dott. Girolamo Bonfrate in data 15 luglio 1952, repertorio n. 39257, registro società n. 2360, tribunale di Taranto;

società cooperativa «Domus Avita», con sede in Taranto, costituita per rogito notaio dott. Vincenzo Palmieri in data 23 maggio 1963, repertorio n. 21917, registro società n. 2718, tribunale di Taranto;

società cooperativa «Roma», con sede in Taranto, costituita per rogito notaio Girolamo Bonfrate in data 7 luglio 1964, repertorio n. 110023, registro società n. 2884, tribunale di Taranto;

società cooperativa «L'approdo», con sede in Taranto, costituita per rogito notaio dott. Ferdinando Accolla in data 2 settembre 1965, repertorio n. 147482, registro società n. 2983, tribunale di Taranto;

società cooperativa «San Francesco», con sede in Taranto, costituita per rogito notaio dott. Ferdinando Accolla in data 3 luglio 1965, repertorio n. 143386, registro società n. 2963, tribunale di Taranto;

società cooperativa «Pescatori dello Jonio G. Garibaldi», con sede in Taranto, costituita per rogito notaio dott. Giuseppe Lentini in data 31 marzo 1947, repertorio n. 19019, registro società n. 1834, tribunale di Taranto;

società cooperativa «La Pugliese», con sede in Taranto, costituita per rogito notaio dott. Antonino Vitale in data 5 ottobre 1965, repertorio n. 102294, registro società n. 2985, tribunale di Taranto;

società cooperativa «Gravinella», con sede in Taranto, costituita per rogito notaio dott. Antonino Vitale in data 3 agosto 1965, repertorio n. 99551, registro società n. 2974, tribunale di Taranto;

società cooperativa «L'Agricola Manduriana», con sede in Manduria, costituita per rogito notaio dott. Domenico Mossi in data 22 aprile 1945, repertorio n. 1630, registro società n. 3082, tribunale di Taranto.

Avverso il presente decreto è proponibile, nei termini di legge, ricorso gerarchico al Ministero delle attività produttive - Direzione generale per gli enti cooperativi - Roma.

Taranto, 20 dicembre 2001

Il direttore provinciale: MARSEGLIA

02A12968

DECRETO 20 dicembre 2001.

Cancellazione dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione di dieci società cooperative.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI TARANTO

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni;

Visto l'art. 15, comma 5, della legge 31 gennaio 1992, n. 59, che prevede la cancellazione dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione delle società cooperative e dei loro consorzi, in caso di omesso pagamento del contributo per le ispezioni ordinarie oltre il biennio di riferimento, di cui al quarto comma dell'art. 8 del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche;

Visto il decreto ministeriale 21 giugno 2000, che conferisce alle direzioni provinciali del lavoro territorialmente competenti, il potere di cancellazione dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione delle società cooperative e dei loro consorzi che non ottemperano al pagamento del contributo obbligatorio di revisione;

Decreta:

La cancellazione dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione delle seguenti società cooperative per omesso versamento entro il termine suddetto del contributo relativo al biennio 1993/1994:

società cooperativa «CISL Giulio Pastore», con sede in Taranto, costituita per rogito notaio dott. Salvatore Mobilio in data 12 febbraio 1973, repertorio n. 54506, registro società n. 3638, tribunale di Taranto;

società cooperativa «C.J.S.A.», con sede in Taranto, costituita per rogito notaio dott. Donato Pirro in data 26 novembre 1974, repertorio n. 158320, registro società n. 4203, corte di appello di Lecce;

società cooperativa «Garanzia Collettiva FIDI», con sede in Taranto, costituita per rogito notaio dott. Luca Torricella in data 27 maggio 1975, repertorio n. 1531, registro società n. 4372, tribunale di Taranto;

società cooperativa «Edil Sava Giulio Pastore», con sede in Sava, costituita per rogito notaio dott.ssa Vittoria Calvi in data 8 giugno 1978, repertorio n. 322, registro società n. 4879, tribunale di Taranto;

società cooperativa «La Raffaello», con sede in Carosino, costituita per rogito notaio dott. Rocco D'Amore in data 14 ottobre 1980, repertorio n. 973, registro società n. 5461, tribunale di Taranto;

società cooperativa «La Censuaria», con sede in Martina Franca, costituita per rogito notaio dott. Costantino Carugno in data 5 novembre 1979, repertorio n. 50822, registro società n. 5462, tribunale di Taranto;

società cooperativa «Aut S.p.a.», con sede in Taranto, costituita per rogito notaio dott. Giovanni Santarcangelo in data 23 gennaio 1981, repertorio n. 1232, registro società n. 5554, tribunale di Taranto;

società cooperativa «Com. Vol. - Comunità di volontariato», con sede in Taranto, costituita per rogito dott. Cosimo Panetta in data 20 dicembre 1980, repertorio n. 840, registro società n. 5549, tribunale di Taranto;

società cooperativa «Comedil», con sede in Crispiano, costituita per rogito notaio dott. Luca Torricella in data 18 febbraio 1981, repertorio n. 8028, registro società n. 5794, tribunale di Taranto;

società cooperativa «San Cristoforo», con sede in Lizzano, costituita per rogito dott. Gianfranco Troise in data 11 novembre 1981, repertorio n. 30793, registro società n. 5965, tribunale di Taranto.

Avverso il presente decreto è proponibile, nei termini di legge, ricorso gerarchico al Ministero delle attività produttive - Direzione generale per gli enti cooperativi - Roma.

Taranto, 20 dicembre 2001

Il direttore provinciale: MARSEGLIA

02A12969

DECRETO 20 dicembre 2001.

Cancellazione dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione di alcune società cooperative.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI TARANTO

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni;

Visto l'art. 15, comma 5, della legge 31 gennaio 1992, n. 59, che prevede la cancellazione dal registro prefetti-

zio e dallo schedario generale della cooperazione delle società cooperative e dei loro consorzi, in caso di omesso pagamento del contributo per le ispezioni ordinarie oltre il biennio di riferimento, di cui al quarto comma dell'art. 8 del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche;

Visto il decreto ministeriale 21 giugno 2000, che conferisce alle direzioni provinciali del lavoro territorialmente competenti, il potere di cancellazione dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione delle società cooperative e dei loro consorzi che non ottemperano al pagamento del contributo obbligatorio di revisione;

Decreta:

La cancellazione dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione delle seguenti società cooperative per omesso versamento entro il termine suddetto del contributo relativo al biennio 1993/1994:

società cooperativa «Orchidea», con sede in Manduria, costituita per rogito notaio dott. Giovanni Scarano in data 23 marzo 1982, repertorio n. 191012, registro società n. 6202, tribunale di Taranto;

società cooperativa «C.J.E.M.», con sede in Taranto, costituita per rogito notaio dott.ssa Vittoria Calvi in data 14 gennaio 1985, repertorio n. 14669, registro società n. 7223, tribunale di Taranto;

società cooperativa «Autotrasportatori Calcestruzzi», con sede in Statte, costituita per rogito dott. Giovanni Mobilio in data 15 gennaio 1985, repertorio n. 4345, registro società n. 7290, tribunale di Taranto;

società cooperativa «Azzurra», con sede in Lizzano, costituita per rogito notaio dott.ssa Angelina Latorraca in data 10 luglio 1987, repertorio n. 6709, registro società n. 9023, tribunale di Taranto;

società cooperativa «La Guida», con sede in Lizzano, costituita per rogito notaio dott.ssa Magda Garofalo in data 28 gennaio 1988, repertorio n. 8612, registro società n. 9302, tribunale di Taranto;

società cooperativa «Jonica Appalti», con sede in Massafra, costituita per rogito notaio dott. Gianfranco Troise in data 2 aprile 1990, repertorio n. 48179, registro società n. 10548, tribunale di Taranto;

società cooperativa «Lica Appalti», con sede in Talsano-Taranto, costituita per rogito notaio dott. Ettore Leccese in data 3 maggio 1990, repertorio n. 9263, registro società n. 10637, tribunale di Taranto;

società cooperativa «Grandi Vivai dello Jonio», con sede in Taranto, costituita per rogito notaio dott. Giovanni Santarcangelo in data 7 settembre 1990, repertorio n. 34017, registro società n. 10770, tribunale di Taranto;

società cooperativa «Notizia e Notizie», con sede in Taranto, costituita per rogito notaio dott. Salvatore Mobilio in data 18 ottobre 1991, repertorio n. 73221, registro società n. 11358, tribunale di Taranto.

Avverso il presente decreto è proponibile, nei termini di legge, ricorso gerarchico al Ministero delle attività produttive - Direzione generale per gli enti cooperativi - Roma.

Taranto, 20 dicembre 2001

Il direttore provinciale: MARSEGLIA

02A12970

DECRETO 20 agosto 2002.

Criteri per l'approvazione dei programmi e della proroga dei programmi per riorganizzazione e ristrutturazione aziendale.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto l'art. 1, comma 1, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451, che ha demandato al Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) il compito di dettare i criteri generali per la gestione degli interventi di trattamento straordinario di integrazione salariale;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2000, n. 218;

Vista la delibera del CIPE del 18 ottobre 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 1 del 18 gennaio 1995, concernente i criteri per la valutazione dei piani di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale, nonché i criteri per l'approvazione delle proroghe per complessità dei processi produttivi e per complessità connessa alle ricadute occupazionali;

Vista la deliberazione del CIPE del 26 gennaio 1996, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 63 del 15 marzo 1996, recante i criteri generali per la gestione degli interventi di trattamento straordinario di integrazione salariale, con particolare riferimento al completamento dei programmi quadriennali di ristrutturazione, riorganizzazione e conversione aziendale già approvati;

Vista la deliberazione n. 96 del 15 novembre 2001 del suddetto Comitato, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 31 del 6 febbraio 2002, recante: «Modifica dell'art. 9 della delibera n. 141/1999: devoluzione di funzioni al Ministero del lavoro e delle politiche sociali», che ha

attribuito al Ministro del lavoro la determinazione dei sopra richiamati criteri generali per la gestione degli interventi di trattamento straordinario di integrazione salariale;

Vista la propria direttiva generale annuale sull'azione amministrativa e sulla gestione, emanata, per l'anno 2002, in data 8 febbraio 2002 e registrata alla Corte dei conti il 13 marzo 2002, nella parte in cui prevede la modifica e l'aggiornamento dei suddetti criteri;

Considerato che il Comitato per l'istruttoria tecnica selettiva delle richieste di intervento straordinario di integrazione salariale di cui all'art. 19, comma 5, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, nella riunione del 16 giugno 2000, ha fornito parere, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera *d)*, del decreto interministeriale 8 marzo 2000, concernente i compiti del suddetto Comitato, sulle modifiche da apportare alla predetta delibera CIPE, con specifico riguardo alle competenze previste dal sopra richiamato art. 1-*sexies* del decreto-legge n. 78 del 1998, convertito, con modificazioni, nella legge n. 176 del 1998;

Considerato che, negli anni trascorsi dall'adozione delle sopra richiamate delibere CIPE del 18 ottobre 1994 e del 26 gennaio 1996, si è constatato, in fase di istruttoria tecnica selettiva delle istanze di CIGS, che i criteri dalle stesse recati sono da ritenersi superati in conseguenza dell'evoluzione legislativa in materia di ammortizzatori sociali, nonché in considerazione dei repentini cambiamenti dei processi produttivi delle grandi aziende e delle continue ripercussioni per l'occupazione nelle piccole e medie aziende;

Ritenuto, pertanto, necessario procedere alla modificazione ed all'aggiornamento della citata delibera CIPE del 18 ottobre 1994;

Ritenuto, al contrario, che la citata delibera CIPE del 26 gennaio 1996, adottata in conseguenza della necessità di agevolare il completamento del processo di riassetto delle risorse economiche ed umane nell'ambito del sistema delle imprese e dei gruppi, tanto a capitale pubblico che privato, abbia ormai esaurito le proprie finalità;

Decreta:

Art. 1.

Riorganizzazione aziendale

1. Sono adottati i seguenti criteri per l'approvazione dei programmi presentati dalle imprese che richiedono l'intervento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale:

a) l'impresa richiedente deve presentare un programma di interventi volti a fronteggiare inefficienze della struttura gestionale per squilibri tra apparato produttivo, commerciale, amministrativo. Tale programma deve essere predisposto anche nel caso di ridefinizione dell'assetto societario e del capitale sociale, ovvero della ricomposizione dell'assetto dell'impresa e della sua articolazione produttiva. Il programma di interventi deve contenere indicazioni sugli investimenti produttivi e sull'attività di formazione e riqualificazione professionale rivolta al recupero di risorse interne;

b) il valore medio annuo degli investimenti previsti nel programma, relativo alle unità aziendali interessate all'intervento, inclusi i costi per la formazione e riqualificazione professionale di cui sopra, comprensivi dei contributi pubblici sia nazionali che dei fondi U.E., deve essere superiore al valore medio annuo degli investimenti operati nel biennio precedente;

c) le sospensioni dal lavoro devono essere motivatamente ricollegabili, nell'entità e nei tempi, al processo di riorganizzazione da realizzare. Il rapporto tra i lavoratori coinvolti nei processi formativi e quelli sospesi non può essere inferiore al 30%. Per i programmi superiori a dodici mesi, deve essere esplicitato il piano di gestione delle sospensioni e degli esuberi, avendo riguardo alle verifiche previste, per i semestri successivi al primo anno di intervento, dall'art. 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2000, n. 218;

d) devono essere esplicitamente e dettagliatamente indicate le modalità di copertura finanziaria degli investimenti programmati.

2. Ai fini dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale di cui al comma 1 deve riscontrarsi la contestuale ricorrenza delle condizioni di cui alle lettere da *a)* a *d)* del medesimo comma 1.

Art. 2.

Complessità dei processi produttivi ai fini della proroga del periodo di CIGS per riorganizzazione aziendale

1. Si considerano complessi i processi produttivi delle imprese per le quali si verifichino le seguenti condizioni:

a) attuazione di almeno l'85% degli investimenti, comprensivi dei costi della formazione e riqualificazione professionale, relativi alle operazioni di riorganizzazione nel periodo del pregresso programma biennale;

b) specificazione degli interventi del processo riorganizzativo emersi successivamente a quanto previsto nel pregresso programma biennale, nonché degli ulteriori investimenti dagli stessi determinati. Il programma di tali interventi deve, altresì, contenere indicazioni sull'attività di formazione e riqualificazione professionale rivolta al recupero di risorse interne;

c) le sospensioni dal lavoro devono essere motivatamente ricollegabili, nell'entità e nei tempi, al programma da realizzare. Il rapporto tra i lavoratori coinvolti nei processi formativi e quelli sospesi non può essere inferiore al 30%.

2. Ai fini di un positivo accertamento della tipologia di proroga di cui al comma 1 deve riscontrarsi la contestuale ricorrenza delle condizioni di cui alle lettere da *a)* a *c)* del medesimo comma 1.

Art. 3.

Complessità connessa alle ricadute occupazionali ai fini della proroga del periodo di CIGS per riorganizzazione aziendale

1. Si considerano rilevanti le conseguenze occupazionali dei programmi delle imprese per le quali si verifichino le seguenti condizioni:

a) attuazione di almeno l'85% degli investimenti, comprensivi dei costi della formazione e riqualificazione professionale, relativi alle operazioni di riorganizzazione nel periodo del pregresso programma biennale;

b) esuberi al termine del pregresso programma biennale di riorganizzazione nell'unità aziendale interessata, in misura non inferiore al 25% della forza lavoro risultante all'inizio del predetto programma;

c) ricorso medio alla CIGS nel pregresso periodo biennale per un numero di addetti non inferiore al 50% degli esuberi di cui alla lettera *b)*;

d) esplicitazione delle ragioni tecniche inerenti alla complessità della gestione delle sospensioni e degli esuberi, nonché del connesso programma per il quale si richiede la proroga del trattamento di integrazione salariale. Il programma aziendale deve comunque contenere indicazioni sull'attività di formazione e riqualificazione professionale rivolta al recupero di risorse interne;

e) le sospensioni dal lavoro devono essere motivatamente ricollegabili, nell'entità e nei tempi, al programma da realizzare. Il rapporto tra i lavoratori coinvolti nei processi formativi e quelli sospesi non può essere inferiore al 30%.

2. Ai fini di un positivo accertamento della tipologia di proroga di cui al comma 1 deve riscontrarsi la contestuale ricorrenza delle condizioni di cui alle lettere da *a)* a *e)* del medesimo comma l.

Art. 4.

Ristrutturazione aziendale

1. Sono adottati i seguenti criteri per l'approvazione dei programmi presentati dalle imprese che richiedono l'intervento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale:

a) il programma presentato dall'impresa deve essere caratterizzato dalla preminenza, in termini percentuali di valore corrente, delle quote di investimenti per impianti fissi ed attrezzature direttamente impegnate nel processo produttivo rispetto al complesso degli investimenti previsti nell'arco temporale di esecuzione del programma aziendale. Il programma di interventi deve contenere indicazioni sull'attività di formazione e riqualificazione professionale rivolta alla valorizzazione delle risorse professionali interne;

b) il valore medio annuo degli investimenti per immobilizzazioni materiali ed immateriali previsti nel programma, relativo alle unità aziendali interessate all'intervento, inclusi i costi per la formazione e riqualificazione professionale di cui sopra, comprensivi dei contributi pubblici sia nazionali che dei fondi U.E., deve essere superiore, in misura significativa, al valore medio annuo degli investimenti operati nel biennio precedente l'avvio del programma stesso;

c) le sospensioni dal lavoro devono essere motivatamente ricollegabili, nell'entità e nei tempi, al processo di ristrutturazione da realizzare. Il rapporto tra i lavoratori coinvolti nei processi formativi e quelli sospesi non può essere inferiore al 30%. Per i programmi superiori a dodici mesi, deve essere esplicitato il piano di gestione delle sospensioni e degli esuberi, avendo riguardo alle verifiche previste per i semestri successivi al primo anno, dall'art. 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2000, n. 218;

d) devono essere esplicitamente e dettagliatamente indicate le modalità di copertura finanziaria degli investimenti programmati.

2. Ai fini dell'approvazione del programma di ristrutturazione aziendale di cui al comma 1° deve riscontrarsi la contestuale ricorrenza delle condizioni di cui alle lettere da *a)* a *d)* del medesimo comma 1.

Art. 5.

Complessità dei processi produttivi ai fini della proroga del periodo di CIGS per ristrutturazione aziendale

1. Si considerano complessi i processi produttivi delle imprese per le quali si verificano le seguenti condizioni:

a) attuazione di almeno l'85% degli investimenti, comprensivi dei costi della formazione e riqualificazione professionale, relativi alle operazioni di ristrutturazione nel periodo del pregresso programma biennale;

b) modificazioni tecniche del processo produttivo emerse successivamente a quanto previsto nel programma biennale, che determinino ulteriori investimenti nella misura di almeno il 20% rispetto al pregresso programma biennale. Il programma di interventi deve, comunque, contenere indicazioni sugli investimenti produttivi e l'attività di formazione e riqualificazione professionale rivolta al recupero di risorse interne;

c) dimensione occupazionale di ciascuna unità aziendale dell'impresa non inferiore a 100 addetti, quando sia interessata una sola unità; non inferiore a 50 addetti, ove siano interessate più unità;

d) le sospensioni dal lavoro devono essere motivatamente ricollegabili, nell'entità e nei tempi, al programma da realizzare. Il rapporto tra i lavoratori coinvolti nei processi formativi e quelli sospesi non può essere inferiore al 30%.

2. Ai fini di un positivo accertamento della tipologia di proroga di cui al comma 1 deve riscontrarsi la contestuale ricorrenza delle condizioni di cui alle lettere da *a)* a *d)* del medesimo comma 1.

Art. 6.

Complessità connessa alle ricadute occupazionali ai fini della proroga del periodo di CIGS per ristrutturazione aziendale

1. Si considerano rilevanti le conseguenze occupazionali dei programmi delle imprese per le quali si verifichino le seguenti condizioni:

a) attuazione di almeno l'85% degli investimenti, comprensivi dei costi della formazione e riqualificazione professionale, relativi alle operazioni di ristrutturazione nel periodo del pregresso programma biennale;

b) dimensione occupazionale dell'impresa nel suo complesso non inferiore a 200 addetti e concorso di più unità aziendali sul territorio nazionale interessate dai problemi occupazionali;

c) esuberi al termine del pregresso programma biennale di ristrutturazione nelle unità aziendali interessate, in misura non inferiore al 25% della forza lavoro risultante all'inizio del predetto programma;

d) ricorso medio alla CIGS nel pregresso periodo biennale per un numero di addetti non inferiore al 50% degli esuberi di cui alla lettera *c)*;

e) esplicitazione delle ragioni tecniche inerenti alla complessità della gestione delle sospensioni e degli esuberi, nonché del connesso programma per il quale si richiede la proroga del trattamento di integrazione salariale. Il programma aziendale deve comunque contenere indicazioni sugli investimenti produttivi e sull'attività di formazione e riqualificazione professionale rivolta al recupero di risorse interne;

f) le sospensioni dal lavoro devono essere motivatamente ricollegabili, nell'entità e nei tempi, al programma da realizzare. Il rapporto tra i lavoratori coinvolti nei processi formativi e quelli sospesi non può essere inferiore al 30%.

2. Ai fini di un positivo accertamento della tipologia di proroga di cui al comma 1 deve riscontrarsi la contestuale ricorrenza delle condizioni di cui alle lettere da *a)* a *f)* del medesimo comma 1.

Art. 7.

Disposizioni transitorie e finali

1. Le istanze di prima approvazione dei programmi predisposti per una delle cause di intervento disciplinate dal presente decreto, presentate dalle imprese prima della pubblicazione del medesimo decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nonché le eventuali successive domande di modifica ovvero di proroga inerenti ai suddetti programmi, sono, comunque, valutate sulla base dei precedenti criteri stabiliti dalle delibere CIPE del 18 ottobre 1994 e del 26 gennaio 1996.

2. L'efficacia delle delibere CIPE del 18 ottobre 1994 e del 26 gennaio 1996 cessa dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ad eccezione di quanto previsto dal comma 1.

3. Il presente decreto non trova applicazione nei confronti delle imprese editrici di giornali quotidiani e agenzie di stampa a diffusione nazionale, nonché editrici e/o stampatrici di giornali periodici, considerata la specialità della normativa sancita, per il settore dell'editoria, dall'art. 7, comma 3, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236.

4. L'efficacia del presente decreto decorre dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto verrà trasmesso alla Corte dei conti per il visto e la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 agosto 2002

Il Ministro: MARONI

Registrato alla Corte dei conti il 30 settembre 2002
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 6, foglio n. 162

02A13084

DECRETO 15 ottobre 2002.

Approvazione del programma per crisi aziendale, legge 23 luglio 1991, n. 223, della S.p.a. Porcellane Tecniche Meridionali, unità di Torre del Greco. (Decreto n. 31540).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza contenente il programma per crisi aziendale presentata, ai sensi dell'art. 1 della sopraci-

tata legge 23 luglio 1991, n. 223, per il periodo dal 1° luglio 2002 al 30 giugno 2003, dalla ditta S.p.a. Porcellane Tecniche Meridionali;

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuto di approvare il programma di cui all'art. 1 della sopracitata legge n. 223/1991, presentato dalla società interessata;

Decreta:

È approvato il programma per crisi aziendale, relativamente al periodo dal 1° luglio 2002 al 30 giugno 2003, della ditta S.p.a. Porcellane Tecniche Meridionali, sedi in Torre del Greco (Napoli), unità di Torre del Greco (Napoli).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 ottobre 2002

Il Ministro: MARONI

02A13079

DECRETO 15 ottobre 2002.

Proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Editrice Portoria, unità di Milano. (Decreto n. 31541).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675;

Visto l'art. 35 della legge 5 agosto 1981, n. 416;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Visto l'art. 7, comma 3, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Visti gli articoli 12 e 14 della legge 7 marzo 2001, n. 62;

Visto il decreto ministeriale n. 30654 del 2 gennaio 2002 con il quale è stata accertata la condizione di cui all'art. 35, terzo comma, legge n. 416/1981, nonché concesso, a decorrere dal 10 maggio 2001, il trattamento straordinario di integrazione salariale per la ditta Editrice Portoria S.p.a.;

Vista l'istanza della summenzionata ditta, tendente ad ottenere la proroga del citato trattamento, in favore dei lavoratori dipendenti interessati;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del trattamento in questione;

Decreta:

A seguito dell'accertamento della condizione di cui all'art. 35, terzo comma, legge n. 416/1981, intervenuto con il decreto ministeriale n. 30654 del 2 gennaio 2002, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Editrice Portoria, sede in Milano, unità di Milano:

lavoratori poligrafici, per un massimo di 3 unità lavorative in CIGS;

giornalisti professionisti, per un massimo di 6 unità lavorative in CIGS,

per il periodo dal 10 novembre 2001 al 9 maggio 2002.

L'I.N.P.S. e l'I.N.P.G.I sono autorizzati a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 ottobre 2002

Il Ministro: MARONI

02A13080

DECRETO 15 ottobre 2002.

Approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, della S.p.a. Sardamag, unità di Priolo. (Decreto n. 31542).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Visto il decreto ministeriale dell'8 marzo 2002, n. 30829, con il quale è stato approvato il programma di riorganizzazione aziendale, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 223/1991, della ditta di seguito menzionata, per il periodo 17 gennaio 2000 - 16 gennaio 2001;

Vista la successiva istanza relativa al predetto programma di riorganizzazione aziendale per l'ulteriore periodo dal 17 gennaio 2001 al 16 gennaio 2002, della ditta S.p.a. Sardamag;

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuto di approvare la prosecuzione del programma di cui all'art. 1 della sopracitata legge n. 223/1991, presentato dalla società interessata;

Decreta:

È approvata la prosecuzione del programma per riorganizzazione aziendale per l'ulteriore periodo dal 17 gennaio 2001 al 16 gennaio 2002, della ditta S.p.a. Sardamag, sede in Priolo (Siracusa), unità di Priolo (Siracusa).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 ottobre 2002

Il Ministro: MARONI

02A13081

DECRETO 15 ottobre 2002.

Approvazione del programma per crisi aziendale, legge 23 luglio 1991, n. 223, S.p.a. S.A.A.R. Elettronica, unità di Pradalunga. (Decreto n. 31543).

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza contenente il programma per crisi aziendale presentata, ai sensi dell'art. 1 della sopracitata legge 23 luglio 1991, n. 223, per il periodo dal 12 novembre 2001 all'11 novembre 2002, dalla ditta S.p.a. S.A.A.R. Elettronica;

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuto di approvare il programma di cui all'art. 1 della sopracitata legge n. 223/1991, presentato dalla società interessata;

Decreta:

È approvato il programma per crisi aziendale relativamente al periodo dal 12 novembre 2001 all'11 novembre 2002, della ditta S.p.a. S.A.A.R. Elettronica, sede in Pradalunga (Bergamo), unità di Pradalunga (Bergamo).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 ottobre 2002

Il Ministro: MARONI

02A13082

DECRETO 25 ottobre 2002.

Sostituzione del liquidatore della società cooperativa «Pulisan Coop. Sociale a r.l.», in Bolgare.

IL DIRIGENTE REGGENTE DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI BERGAMO

Visto il verbale di assemblea straordinaria del 24 dicembre 1997 con il quale, ai sensi dell'art. 2448 del codice civile, la società cooperativa «Pulisan Coop. Sociale a r.l.», con sede in Bolgare (Bergamo), è stata sciolta ed il sig. Marquez De La Plata Romanoff Gabriel Ivan è stato nominato liquidatore;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 449 del 19 dicembre 2000 che ha demandato alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione dei provvedimenti di sostituzione dei liquidatori di società cooperative qualora sussistano le condizioni previste dall'art. 2545 del codice civile;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici, centrali e periferici del Ministero del lavoro e gli uffici del Ministero delle attività produttive stipulato in data 30 novembre 2001 per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione;

Visto il decreto dirigenziale DPL-SPL n. 6 del 15 aprile 2002 con il quale veniva nominato commissario liquidatore la dott.ssa Miriam Asperti in sostituzione del sig. Marquez De La Plata Romanoff Gabriel Ivan;

Vista la nota pervenuta in data 24 settembre 2002, prot. n. 10652, con la quale la dott.ssa Miriam Asperti ha rinunciato all'incarico;

Ritenuto, pertanto, di dover procedere alla sostituzione del predetto liquidatore, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2545 del codice civile;

Decreta:

Il rag. Lorenzo Silini nato a Pisogne (Brescia) il 17 aprile 1935, con studio sito in Villa di Serio (Bergamo), via Locatelli n. 55, è nominato liquidatore della società cooperativa «Pulisan Coop. Sociale a r.l.», con sede in Bolgare (Bergamo), costituita in data 9 maggio 1995 per rogito del notaio dott. Dario Ambrosini, iscritta alla C.C.I.A.A. di Bergamo con il n. 285623 di repertorio economico amministrativo (B.U.S.C. n. 2268/270845), già posta in liquidazione ex art. 2448 del codice civile dal 21 marzo 1983, in sostituzione della dott.ssa Miriam Asperti.

Bergamo, 25 ottobre 2002

Il dirigente reggente: DI NUNNO

02A13059

DECRETO 25 ottobre 2002.

Sostituzione del liquidatore della società cooperativa «A.L.P.I. a r.l.», in Bergamo.

IL DIRIGENTE REGGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI BERGAMO

Visto il verbale di assemblea straordinaria del 21 marzo 1983 con il quale, ai sensi dell'art. 2448 del codice civile, la società cooperativa «A.L.P.I. (Aziende Lavoratori Pubblico Igiene a r.l.», con sede in Bergamo, è stata sciolta ed la sig.ra Besozzi Isabella è stata nominata liquidatore;

Ravvisata la necessità di sostituire il predetto liquidatore, a causa della indisponibilità del medesimo agli accertamenti ispettivi, nonostante ripetuti inviti formali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 449 del 19 dicembre 2000 che ha demandato alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione dei provvedimenti di sostituzione dei liquidatori di società cooperative qualora sussistano le condizioni previste dall'art. 2545 del codice civile;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici, centrali e periferici del Ministero del lavoro e gli uffici del Ministero delle attività produttive stipulato in data 30 novembre 2001 per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione;

Acquisito il parere favorevole espresso nella riunione del 31 ottobre 2001 del Comitato centrale per le cooperative;

Decreta:

Il rag. Lorenzo Silini nato a Pisogne (Brescia) il 17 aprile 1935, con studio sito in Villa di Serio (Bergamo), via Locatelli n. 55, è nominato liquidatore della società cooperativa «A.L.P.I. (Aziende Lavoratori Pubblico Igiene) a r.l.», con sede in Bergamo, costituita in data 5 aprile 1979 per rogito del notaio dott. Barbato, iscritta presso C.C.I.A.A. di Bergamo con il n. 175979 di repertorio economico amministrativo (B.U.S.C. n. 1359/167994), già posta in liquidazione volontaria, in sostituzione della sig.ra Besozzi Isabella.

Bergamo, 25 ottobre 2002

Il dirigente reggente: DI NUNNO

02A13060

DECRETO 28 ottobre 2002.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Nuraghe Sorolo società cooperativa a r.l.», in Birori.

IL DIRETTORE PROVINCIALE REGGENTE
DEL LAVORO DI NUORO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Atteso che l'autorità amministrativa per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto lugotenenziale del Capo provvisorio dello Stato 14 febbraio 1947, n. 1577, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto del Direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 con il quale è stata decentrata alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione del prov-

vedimento di scioglimento senza nomina di liquidatore, di società cooperative, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile;

Viste le risultanze degli accertamenti ispettivi nei confronti della cooperativa sottoelencata, dai quali emerge che la cooperativa suddetta si trova nelle condizioni dei precitati articoli di legge;

Decreta:

La società cooperativa edilizia sottoelencata è sciolta in base al combinato disposto dell'art. 2544 del codice civile e delle leggi 17 luglio 1975, n. 400, art. 2 e 31 gennaio 1992, n. 59, art. 18, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore:

1) società cooperativa edilizia «Nuraghe Sorolo società cooperativa a r.l.», con sede in Birori (Nuoro), costituita in data 14 novembre 1972, rogito notaio F. Fele, repertorio n. 18699, registro società n. 1347 del tribunale di Oristano, B.U.S.C. n. 645/126585.

Nuoro, 28 ottobre 2002

Il direttore provinciale reggente: PIRAS

02A13061

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 7 novembre 2002.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi verificatisi nella provincia di Chieti.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2 della legge 18 luglio 1996, n. 380, di conversione del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273, che estende gli interventi compensativi del Fondo alle produzioni non assicurate ancorché assicurabili;

Visto l'art. 2, comma 2 della legge 14 febbraio 1992, n. 185 che demanda al Ministro delle politiche agricole e forestali la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Abruzzo degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

grandinate del 17 luglio 2002 nella provincia di Chieti;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco della sottoindicata provincia per effetto dei danni alle produzioni nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:

Chieti: grandinate del 17 luglio 2002, provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c), d), f)*, nel territorio dei comuni di Castel Frentano, Lanciano, Ortona a Mare.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 novembre 2002

Il Ministro: ALEMANNO

02A13110

DECRETO 7 novembre 2002.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi verificatisi nelle province di Bologna, Ferrara, Forlì-Cesena, Modena e Piacenza.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2 della legge 18 luglio 1996, n. 380, di conversione del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273, che estende gli interventi compensativi del Fondo alle produzioni non assicurate ancorché assicurabili;

Visto l'art. 2, comma 2 della legge 14 febbraio 1992, n. 185 che demanda al Ministro delle politiche agricole e forestali la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Visto il decreto 6 settembre 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 224 del 24 settembre 2002 con cui sono stati delimitati, tra l'altro, i comuni di Argenta, Copparo, Ferrara, Formignana, Jolanda di Savoia, Masi Torello, Massafiscaglia, Migliarino, Migliaro, Ostellato, Poggio Renatico, Porto Maggiore, Ro, Tresigallo e Voghiera per i danni alle produzioni causati dalle grandinate del 6 giugno 2002;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Emilia-Romagna degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

trombe d'aria dal 3 luglio 2002 al 24 luglio 2002 nella provincia di Ferrara;

grandinate dal 3 luglio 2002 al 5 agosto 2002 nelle province di Bologna, Ferrara, Forlì-Cesena, Modena, Piacenza;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni, strutture aziendali;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per effetto dei danni alle produzioni, strutture aziendali nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:

Bologna: grandinate dal 3 luglio 2002 al 16 luglio 2002, provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b)*, *c)*, *d)*, nel territorio dei comuni di Baricella, Calderara di Reno, Galliera, Malalbergo, Minerbio, San Giorgio di Piano, San Pietro in Casale;

Ferrara:

trombe d'aria del 3 luglio 2002, del 13 luglio 2002, del 15 luglio 2002, del 24 luglio 2002, provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettera *e)*, nel territorio dei comuni di Argenta, Ferrara, Poggio Renatico, Portomaggiore, Voghiera;

grandinate del 13 luglio 2002, del 24 luglio 2002, provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b)*, *c)*, *d)*, *f)*, *g)*, nel territorio dei comuni di Argenta, Codigoro, Ferrara, Formignana, Masi Torello, Massa Fiscaglia, Migliarino, Migliaro, Ostellato, Poggio Renatico, Portomaggiore, Tresigallo, Voghiera, con esclusione delle colture danneggiate dalle grandinate del 6 giugno 2002 già dichiarate eccezionali, all'interno dei territori individuati con decreto 6 settembre 2002 citato nelle premesse;

grandinate del 13 luglio 2002, del 24 luglio 2002, del 1° agosto 2002, provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b)*, *c)*, *d)*, *f)*, *g)*, nel territorio dei comuni di Copparo, Jolanda di Savoia, con esclusione delle colture danneggiate dalle grandinate del 6 giugno 2002 già dichiarate eccezionali, all'interno dei territori individuati con decreto 6 settembre 2002 citato nelle premesse;

grandinate del 1° agosto 2002, provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b)*, *c)*, *d)*, *f)*, *g)*, nel territorio del comune di Ro, con esclusione delle colture danneggiate dalle grandinate del 6 giugno 2002 già dichiarate eccezionali, all'interno dei territori individuati con decreto 6 settembre 2002 citato nelle premesse;

Forlì - Cesena: grandinate del 13 luglio 2002, provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b)*, *c)*, *d)*, nel territorio dei comuni di Cesena, Forlì;

Modena:

grandinate del 18 luglio 2002, provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b)*, *c)*, *d)*, *f)*, *g)*, nel territorio dei comuni di Bomporto, Castelfranco Emilia, Modena, Nonantola, Ravarino, San Prospero;

grandinate del 25 luglio 2002, provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b)*, *c)*, *d)*, *f)*, *g)*, nel territorio dei comuni di Bastiglia, Soliera;

Piacenza:

grandinate del 18 luglio 2002, provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b)*, *c)*, *d)*, nel territorio del comune di Travo;

grandinate del 18 luglio 2002, del 24 luglio 2002, del 25 luglio 2002, provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b)*, *c)*, *d)*, nel territorio dei comuni di Carpaneto Piacentino, Castell'Arquato, Piacenza, Podenzano, Ponte dell'Olio, San Giorgio Piacentino, Vigolzone;

grandinate del 5 agosto 2002, provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b)*, *c)*, *d)*, nel territorio dei comuni di Agazzano, Cadeo, Gazzola, Gossolengo, Gragnano Trebbiense, Pontenure, Rivergaro, Ziano Piacentino.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 novembre 2002

Il Ministro: ALEMANNO

02A13109

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 30 ottobre 2002.

Riapertura della procedura di liquidazione coatta amministrativa della «Società Immobiliare Torino a r.l.», in Milano, già chiusa con provvedimento 11 settembre 2000.

IL MINISTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visti gli articoli 121, 122 e 123 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto dirigenziale 11 settembre 2000 con il quale il prof. Roberto Sanseverino, commissario liquidatore della Società Immobiliare Torino a r.l. in liquidazione coatta amministrativa, con sede in Milano, è stato autorizzato a depositare presso il Tribunale di Milano il bilancio finale della liquidazione e a procedere agli adempimenti di cui agli articoli 2456 e 2457 del codice civile;

Vista l'istanza 11 giugno 2002 con la quale lo stesso prof. Roberto Sanseverino, in qualità di commissario liquidatore della Società Mobilia a r.l. in liquidazione coatta amministrativa, ha richiesto di essere autorizzato a depositare presso il Tribunale di Udine il bilancio finale della liquidazione e a dare esecuzione al piano riparto finale che prevede la completa soddisfazione di tutti i creditori ammessi allo stato passivo;

Atteso che, dall'esame di tale bilancio finale, si evidenzia un residuo attivo di € 415.074,22, da rendere ai soci e cioè alla «Società Immobiliare Torino a r.l.» proprietaria dell'intero capitale sociale della Società Mobilia;

Ritenuto che tale attività ha un valore rilevante e comunque tale da rendere conveniente la riapertura della procedura in quanto il suo introito potrebbe presumibilmente consentire una ripartizione tra i creditori;

Ritenuto opportuno adottare in via analogica il procedimento di riapertura del fallimento in mancanza di normazione del caso di riapertura delle liquidazioni coatte amministrative;

Ricorrendo i casi e il termine temporale necessari e sufficienti all'emanazione del provvedimento di riapertura della liquidazione coatta amministrativa della «Società Immobiliare Torino a r.l.» come previsto dall'art. 121 della L.F., atteso che:

1. la liquidazione della «Società Immobiliare Torino a r.l.» è stata chiusa perché non poteva essere utilmente continuata per insufficienza di attivo;

2. non sono trascorsi cinque anni dal provvedimento di chiusura della stessa liquidazione coatta amministrativa;

3. nel patrimonio della società già posta in liquidazione coatta amministrativa esistono attività in misura tale da rendere utile il provvedimento;

Atteso, altresì, che sono, stati ammessi al passivo della «Società Immobiliare Torino a r.l.» crediti per complessive L. 1.077.900.804, pari ad € 556.689,31, e che i mezzi liquidi a disposizione della liquidazione non avevano reso possibile alcun riparto a favore dei ceti creditori;

Ritenuto che non sussistano motivi ostativi alla riapertura della liquidazione coatta amministrativa;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80 e successive modificazioni ed integrazioni;

Decreta:

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 121 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è disposta la riapertura della procedura di liquidazione coatta amministrativa della «Società Immobiliare Torino a r.l.» già chiusa con provvedimento ministeriale dell'11 settembre 2000.

2. Sono richiamati in ufficio gli Organi della procedura:

Commissario liquidatore:

prof. Roberto Sanseverino, nato a Napoli il 3 aprile 1935, con studio in Milano, via Andegari, 18;

Comitato di sorveglianza:

presidente: dott.ssa Loredana Cici, nata a Roma il 9 febbraio 1950;

componenti:

dott.ssa Simonetta Moleti, nata a Messina il 7 maggio 1956;

dott.ssa Enrica Col, nata a Roma il 4 febbraio 1954;

sig.ra Anna Maria Deano, nata ad Avigliana (Torino) l'8 febbraio 1957;

sig.ra Livia Avenatti, nata a Feletto il 6 febbraio 1951.

3. I termini di cui agli articoli 207, 208 e 209 della L.F. sono riaperti, ridotti della metà;

4. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato, per l'iscrizione, all'ufficio del registro delle imprese di Milano.

Roma, 30 ottobre 2002

Il Ministro: MARZANO

02A13065

DECRETO 30 ottobre 2002.

Chiusura della procedura in amministrazione straordinaria della «S.p.a. Tessitura di Calabria», in Castrovillari.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LO SVILUPPO PRODUTTIVO E LA COMPETITIVITÀ

DI CONCERTO CON

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 106 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270;

Visto il decreto del Ministro dell'industria emesso di concerto con il Ministro del tesoro in data 1° luglio 1982, con cui la «S.p.a. Tessitura di Calabria», con sede in Castrovillari, collegata alla S.p.a. Andreae & C., con sede in Milano, è stata posta in amministrazione straordinaria ed è stato nominato commissario l'avv. Piero Garavaglia;

Visto il provvedimento in data 25 marzo 2002 con il quale è stato autorizzato il deposito presso la cancelleria del competente tribunale del piano di riparto finale, il bilancio finale di liquidazione e il conto della gestione commissariale;

Vista l'istanza in data 14 agosto 2002 con la quale il commissario, comunicando che trascorsi i termini stabiliti dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ha provveduto alla ripartizione delle somme come da riparto finale, chiede che venga disposta la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della S.p.a. Tessitura di Calabria;

Visti gli articoli 4 e 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dettano criteri di attribuzione delle competenze agli uffici dirigenziali generali;

Ritenuto che si sono verificati i presupposti per disporre la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria «S.p.a. Tessitura di Calabria»;

Decreta:

Art. 1.

È disposta la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria «S.p.a. Tessitura di Calabria», con sede in Castrovillari.

Art. 2.

Il commissario provvederà all'adempimento di tutte le attività connesse alla chiusura della procedura di amministrazione, nonché alla cancellazione della «S.p.a. Tessitura di Calabria» dal registro delle imprese.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà comunicato alla camera di commercio territorialmente competente per l'iscrizione nel registro delle imprese.

Roma, 30 ottobre 2002

p. *Il direttore generale per lo sviluppo produttivo e la competitività*
VISCONTI

p. *Il direttore generale del Tesoro*
CARPENTIERI

02A13074

DECRETO 30 ottobre 2002.

Chiusura della procedura in amministrazione straordinaria della «S.p.a. Calzificio della Calabria», in Castrovillari.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LO SVILUPPO PRODUTTIVO E LA COMPETITIVITÀ

DI CONCERTO CON

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 106 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270;

Visto il decreto del Ministro dell'industria emesso di concerto con il Ministro del tesoro in data 1° luglio 1982, con cui la «S.p.a. Calzificio della Calabria», con sede in Castrovillari, collegata alla S.p.a. Andreae & C., con sede in Milano, è stata posta in amministrazione straordinaria ed è stato nominato commissario l'avv. Piero Garavaglia;

Visto il provvedimento in data 25 marzo 2002 con il quale è stato autorizzato il deposito presso la cancelleria del competente tribunale del piano di riparto finale, il bilancio finale di liquidazione e il conto della gestione commissariale;

Vista l'istanza in data 14 agosto 2002 con la quale il commissario, comunicando che trascorsi i termini stabiliti dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ha provveduto alla ripartizione delle somme come da riparto finale, chiede che venga disposta la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della «S.p.a. Calzificio della Calabria»;

Visti gli articoli 4 e 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dettano i criteri di attribuzione delle competenze agli uffici dirigenziali generali;

Ritenuto che si sono verificati i presupposti per disporre la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria «S.p.a. Calzificio della Calabria»;

Decreta:

Art. 1.

È disposta la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria «S.p.a. Calzificio della Calabria», con sede in Castrovillari.

Art. 2.

Il commissario provvederà all'adempimento di tutte le attività connesse alla chiusura della procedura di amministrazione, nonché alla cancellazione della S.p.a. Calzificio della Calabria dal registro delle imprese.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà comunicato alla camera di commercio territorialmente competente per l'iscrizione nel registro delle imprese.

Roma, 30 ottobre 2002

p. *Il direttore generale per lo sviluppo produttivo e la competitività*
VISCONTI

p. *Il direttore generale del Tesoro*
CARPENTIERI

02A13075

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 17 ottobre 2002.

Riconoscimento, in favore della cittadina comunitaria Consuelo Miñarro Cánovas, di titolo di formazione, acquisito nella Comunità europea, quale abilitante all'esercizio, in Italia, della professione di insegnante, in applicazione della direttiva del Consiglio delle Comunità europee del 21 dicembre 1988 (89/48/CEE), del relativo decreto legislativo di attuazione 27 gennaio 1992, n. 115.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI

Visti: la legge 7 agosto 1990, n. 241; il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale n. 39 del 30 gennaio 1998; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (art. 4, comma 2);

Viste l'istanza, presentata ai sensi dell'art. 12, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 115, di riconoscimento dei titoli di formazione professionale per l'insegnamento acquisiti nella Comunità europea dalla cittadina comunitaria sotto indicata, nonché la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 10 del citato decreto legislativo n. 115, relativa ai detti, del pari sotto indicati titoli di formazione;

Rilevato, in base a quanto comprovato da apposita documentazione, che il riconoscimento è richiesto ai fini dell'esercizio della professione corrispondente (art. 1, comma 2, citato decreto legislativo n. 115) a quella cui l'interessata è abilitata nel Paese che ha rilasciato i titoli (art. 1, comma 1, citato decreto legislativo n. 115);

Rilevato che l'esercizio della professione in argomento è subordinato, sia nell'altro Paese che in Italia (art. 1, comma 3, ed art. 2 citato decreto legislativo n. 115), al possesso di una formazione comprendente un ciclo di studi post-secondari di durata minima di tre anni;

Rilevato che la formazione professionale attestata dai titoli non è inferiore, per durata, a quella prevista in Italia (art. 5, comma 2, citato decreto legislativo n. 115);

Vista la documentazione prodotta relativa: alle materie sulle quali verte la formazione professionale attestata dai titoli; alle attività comprese nella profesione cui si riferiscono i titoli; alla conoscenza della lingua italiana;

Ritenuto, conformemente alla valutazione espressa in sede di conferenza di servizi nella seduta del 29 luglio 2002, indetta per quanto prescrive l'art. 12, comma 4, del citato decreto legislativo n. 115:

che sussistono i presupposti per il riconoscimento atteso che i titoli posseduti dall'interessata comprovano una formazione professionale che per requisiti, composizione e durata soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 115;

che il riconoscimento non debba essere subordinato a misure compensative (art. 6 del citato decreto legislativo n. 115) atteso che: la formazione professionale attestata non verte su materie sostanzialmente diverse da quelle contemplate nella formazione professionale prescritta dalla legislazione vigente; la professione cui si riferisce il riconoscimento non comprende attività che non esistono nella professione corrispondente del Paese che ha rilasciato i titoli;

che il riconoscimento non debba essere subordinato ad accertamento della conoscenza della lingua italiana in quanto adeguatamente documentata;

Decreta:

1. I seguenti titoli:

diploma di istruzione superiore: Titulo de licenciado en filosofia y letras. Geografia e historia. (Arte), rilasciato il 23 settembre 1999 dalla Universidad de Murcia;

certificato di abilitazione: Certificado de aptidud pedagogica, rilasciato il 15 marzo 2000, dall'Istituto de cencias de la educación della Universidad de Murcia;

posseduti dalla cittadina comunitaria:
cognome: Miñarro Cánovas;
nome: Consuelo;
nata a: Lorca (Murcia) - Spagna;
il: 23 maggio 1974;
nazionalità: spagnola,
comprovanti una formazione professionale al cui possesso la legislazione del Paese (Spagna), membro della Comunità europea che li ha rilasciati subordina l'esercizio della professione di insegnante, costituiscono, per la medesima, ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, titolo di abilitazione all'esercizio in Italia della professione di docente nelle scuole di istruzione secondaria di secondo grado nella classe di concorso 61/A - Storia dell'arte.

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 12, comma 7, del citato decreto legislativo n. 115, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale.*

Roma, 17 ottobre 2002

Il direttore generale: CRISCUOLI

02A13078

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMMISSIONE PER LE ADOZIONI INTERNAZIONALI - AUTORITÀ CENTRALE PER LA CONVENZIONE DE L'AJA DEL 29 MAGGIO 1993

DELIBERAZIONE 26 settembre 2002.

Finanziamento di progetti di sussidiarietà per gli anni 2002-2003 da realizzarsi nell'ambito dello stanziamento di competenza previsto per l'anno finanziario 2001. (Deliberazione n. 93/2002).

LA COMMISSIONE PER LE ADOZIONI INTERNAZIONALI

Letta la legge n. 184/1983 come modificata, dalla legge 31 dicembre 1998, n. 476;

Letto in particolare l'art. 39-*ter* della citata legge;

Letta la delibera n. 2/2002 del 9 gennaio 2002, relativa all'approvazione del bando riguardante il «Finanziamento di progetti di sussidiarietà per gli anni 2002-2003 da realizzarsi nell'ambito dello stanziamento di competenza previsto per l'anno finanziario 2001», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 26 gennaio 2002 - Serie generale n. 22;

Letta la delibera n. 59/2002 del 26 giugno 2002 con la quale è stata approvata la graduatoria dei progetti presentati dagli enti autorizzati in conformità al sopraindicato bando, nonché il finanziamento dei primi 3 progetti indicati in graduatoria;

Premesso che nella medesima delibera è stato disposto che lo stanziamento residuale, pari ad € 72.388,35 rispetto allo stanziamento impegnato di € 774.685,35, venga utilizzato come parziale finanziamento di altro progetto da individuarsi nella graduatoria approvata;

Considerato che il 4° progetto in graduatoria, denominato «Lvy Simoes Creche e Casa Abrigo», presentato dagli enti: 1) SJAMO (Sao Josè Amici nel Mondo 2) In Cammino per la Famiglia 3) Gruppo di Volontariato Solidarietà, risulta rispondente agli obiettivi indicati nel bando; in particolare appare concreto perché mirato a bambini significativamente sofferenti in quanto vittime di abuso, nonché efficace per la specifica metodologia;

Considerato inoltre, che la realizzazione complessiva del progetto viene garantita dal coinvolgimento delle Istituzioni locali e dall'impegno finanziario degli stessi enti proponenti;

Dispone

l'erogazione del contributo di € 72.388,35 a parziale copertura del finanziamento di € 258.211,00 richiesto alla Commissione a favore del progetto «Lvy Simoes Creche e Casa Abrigo», presentato da: 1) SJAMO (Sao Josè Amici nel Mondo 2) In Cammino per la Famiglia 3) Gruppo di Volontariato Solidarietà;

Dispone

che la presente delibera sia comunicata al coordinatore del progetto, e sia pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale.*

Roma, 26 settembre 2002

La presidente: CAVALLO

02A13092

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 30 ottobre 2002.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento degli uffici provinciali A.C.I.-P.R.A. di Chieti, Pescara e Teramo.

IL DIRETTORE REGIONALE DELL'ABRUZZO

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Accerta

il mancato funzionamento:

dell'ufficio provinciale A.C.I. - P.R.A. di Chieti nei giorni 11 e 18 ottobre 2002;

dell'ufficio provinciale A.C.I. - P.R.A. di Pescara nel giorno 18 ottobre 2002;

dell'ufficio provinciale A.C.I. - P.R.A. di Teramo nel giorno 18 ottobre 2002.

Motivazioni.

L'ufficio A.C.I. - Pubblico registro automobilistico di Chieti, ha comunicato con nota prot. n. 3040 dell'11 ottobre 2002 la chiusura dei locali nel giorno 11 ottobre 2002 per furto.

Gli uffici provinciali A.C.I. di Chieti, Pescara e Teramo hanno comunicato rispettivamente, con note prot. n. 3081/8 del 17 ottobre 2002, prot. n. 1507 del 17 ottobre 2002, prot. n. 1120/4G del 16 ottobre 2002, la chiusura al pubblico nel giorno 18 ottobre 2002 per sciopero del personale.

La procura generale della Repubblica di L'Aquila con rispettive note prot. n. 1/1552/4 del 18 ottobre 2002, prot. n. 1/1543/24 del 17 ottobre 2002, prot. n. 1/1541/24 del 17 ottobre 2002, ne ha autorizzato la chiusura.

Riferimenti normativi.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4; art. 7, comma 1).

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, nonché dall'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28.

L'Aquila, 30 ottobre 2002

Il direttore regionale: SIMEONE

02A12972

PROVVEDIMENTO 30 ottobre 2002.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio locale di La Spezia.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LIGURIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto,

Dispone:

1. È accertata la chiusura al pubblico dell'ufficio locale di La Spezia nel giorno 18 ottobre 2002.

Motivazioni.

L'ufficio locale di La Spezia ha comunicato, con nota n. 55152 del 18 ottobre 2002, la chiusura al pubblico nel giorno 18 ottobre 2002 a causa della massiccia partecipazione del personale allo sciopero generale proclamato dalle organizzazioni sindacali.

Il Garante del contribuente, con nota n. 875 del 25 ottobre 2002, ai sensi dell'art. 10, comma 1, lettera *a)* del decreto legislativo n. 32/2001, ha espresso parere favorevole.

Preso atto di quanto sopra, è stato disposto il presente provvedimento per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana per la relativa sospensione e proroga dei termini.

Riferimenti normativi.

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e successive modifiche.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (articoli 11 e 13, comma 1).

Regolamento d'amministrazione dell'Agenzia delle entrate (articoli 4 e 7, comma 1).

Genova, 30 ottobre 2002

Il direttore regionale: VIOLA

02A12987

AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

DELIBERAZIONE 29 ottobre 2002.

Sospensione dei termini di cui all'art. 9 della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 29 dicembre 1999, n. 204/99. (Deliberazione n. 180/02).

L'AUTORITÀ
PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 29 ottobre 2002, premesso che:

l'art. 9, comma 9.1, della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 29 dicembre 1999, n. 204/99, pubblicata nel supplemento ordinario, n. 235 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 306 del 31 dicembre 1999, (di seguito: deliberazione n. 204/99) stabilisce che, entro il 31 luglio di ogni anno, a partire dall'anno 2001, ogni esercente il servizio di fornitura di energia elettrica, con riferimento a ciascuna tipologia di utenza autocertifichi all'Autorità l'ammontare dei ricavi ammessi e dei ricavi effettivi relativi all'anno precedente;

l'art. 9, comma 9.5, della deliberazione n. 204/1999, come sostituito dall'art. 3, comma 3.1, della deliberazione dell'Autorità 18 ottobre 2001, n. 228/01, pubblicata nel supplemento ordinario, n. 277 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 297 del 22 dicembre 2001, (di seguito: deliberazione n. 228/01) definisce termini e modalità di rimborso dei ricavi eccedentari;

l'art. 9, comma 9.6, della deliberazione n. 204/99, introdotto con la deliberazione dell'Autorità 25 luglio

2001, n. 174/01, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 196, del 24 agosto 2001 (di seguito: deliberazione n. 174/01) stabilisce che ciascun esercente comunica all'Autorità, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello in cui sono stati effettuati gli accrediti e i rimborsi di cui al comma 9.5, della medesima deliberazione, l'ammontare complessivo di quanto accreditato e rimborsato;

con deliberazione dell'Autorità 25 luglio 2002, n. 145/02 (di seguito: deliberazione n. 145/02), sono stati prorogati i termini previsti dall'art. 9 della deliberazione n. 204/99 ed i termini ad essi collegati;

Visti:

la legge 14 novembre 1995, n. 481;

il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79.

Viste:

la deliberazione n. 204/99;

la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 1999, n. 205/99, pubblicata nel supplemento ordinario, n. 235 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 306 del 31 dicembre 1999, (di seguito: deliberazione n. 205/99);

la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2000, n. 238/00, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 4 del 5 gennaio 2001 (di seguito: deliberazione n. 238/00);

la deliberazione n. 174/01;

la deliberazione n. 228/01;

la deliberazione n. 145/02;

Considerato che, per l'anno 2001:

ai sensi dell'art. 6, comma 6.1, della deliberazione n. 204/99, l'opzione tariffaria TV1 comprende la componente $\gamma\,\overline{PG}$;

ai sensi dell'art. 6, comma 6.3, della deliberazione n. 204/99, il parametro ponente $\overline{PG}$ dipende dai prezzi dell'energia elettrica all'ingrosso di cui all'art. 2, comma 2.1, della deliberazione n. 205/99;

ai sensi dell'art. 9, comma 9.2, della deliberazione n. 204/99, i ricavi ammessi nell'anno sono calcolati in base ai corrispettivi dell'opzione tariffaria TV1;

ai sensi dell'art. 2, comma 2.1, della deliberazione n. 205/99, il prezzo dell'energia elettrica all'ingrosso comprende una componente a copertura dei costi fissi di produzione di energia elettrica, differenziata per le fasce orarie F1, F2, F3 ed F4, come indicata nella tabella 1, della medesima deliberazione;

l'Autorità, con la deliberazione n. 238/00, ha fissato il valore della componente a copertura dei costi fissi di produzione di energia elettrica, di cui alla tabella 1 della deliberazione n. 205/99;

Considerato che:

il Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia (di seguito: T.A.R. Lombardia) con sentenze 31 luglio 2001, n. 5286 e n. 5288, ha annullato la deliberazione n. 238/00, nella parte in cui riduce la componente del prezzo dell'energia elettrica all'ingrosso a copertura dei costi fissi di produzione;

il Consiglio di Stato, rendendo note le sue decisioni n. 5105/02 e n. 5106/02, con dispositivi 9 luglio 2002 n. 390 e 9 luglio 2002 n. 391, ha respinto i ricorsi elevati dall'Autorità per la riforma delle soprarichiamate sentenze del T.A.R. Lombardia, per l'effetto confermando il parziale annullamento della deliberazione n. 238/00 disposto dal T.A.R. Lombardia;

Considerato che l'attuazione delle richiamate decisioni del Consiglio di Stato n. 5105/2002 e n. 5106/2002 comporta la rideterminazione da parte dell'Autorità per l'anno 2001 del valore della componente a copertura dei costi fissi di produzione di energia elettrica, di cui alla tabella 1 della deliberazione n. 205/99;

Ritenuto opportuno, in attesa della rideterminazione da parte dell'Autorità del valore della componente a copertura dei costi fissi di produzione di energia elettrica per l'anno 2001:

sospendere i termini di cui all'art. 9 della deliberazione n. 204/99 ed i termini da questi dipendenti, con riferimento ai ricavi conseguiti nell'anno 2001;

rimandare ad un successivo provvedimento dell'Autorità la determinazione del parametro $\overline{PG}$ per l'anno 2001, nonché la fissazione dei nuovi termini per gli adempimenti previsti dall'art. 9 della deliberazione n. 204/99 e per gli ulteriori adempimenti ad essi collegati, relativi ai ricavi conseguiti nel medesimo anno 2001;

Delibera:

Art. 1.

Sospensione dei termini di cui all'art. 9 della deliberazione n. 204/99

Con riferimento all'anno 2001, i termini di cui all'art. 9 della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 29 dicembre 1999, n. 204/99, pubblicata nel supplemento ordinario, n. 235 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 306 del 31 dicembre 1 999, come successivamente modificata ed integrata, nonché i termini da essi dipendenti, sono sospesi fino alla nuova determinazione del parametro ponente $\gamma\,\overline{PG}$ con provvedimento dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas.

Art. 2.

Disposizioni finali

Il presente provvedimento, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel sito Internet dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (www.autorita.energia.it), entra in vigore alla data della sua pubblicazione.

Milano, 29 ottobre 2002

Il presidente: RANCI

02A13058

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

Cambi del giorno 14 novembre 2002

Dollaro USA	1,0095
Yen giapponese	120,85
Corona danese	7,4265
Lira Sterlina	0,63550
Corona svedese	9,0973
Franco svizzero	1,4651
Corona islandese	86,04
Corona norvegese	7,3145
Lev bulgaro	1,9479
Lira cipriota	0,57208
Corona ceca	30,698
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	237,86
Litas lituano	3,4531
Lat lettone	0,6030
Lira maltese	0,4148
Zloty polacco	3,9674
Leu romeno	33855
Tallero sloveno	229,3650
Corona slovacca	41,664
Lira turca	1635000
Dollaro australiano	1,7935
Dollaro canadese	1,5911
Dollaro di Hong Kong	7,8740
Dollaro neozelandese	2,0205
Dollaro di Singapore	1,7743
Won sudcoreano	1215,64
Rand sudafricano	9,8880

Cambi del giorno 15 novembre 2002

Dollaro USA	1,0029
Yen giapponese	121,05
Corona danese	7,4263
Lira Sterlina	0,63620
Corona svedese	9,0835
Franco svizzero	1,4664
Corona islandese	85,90
Corona norvegese	7,3025
Lev bulgaro	1,9471
Lira cipriota	0,57208
Corona ceca	30,572
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	237,30
Litas lituano	3,4525
Lat lettone	0,6010
Lira maltese	0,4146
Zloty polacco	3,9443
Leu romeno	33639
Tallero sloveno	229,3900
Corona slovacca	41,684
Lira turca	1607000
Dollaro australiano	1,7805
Dollaro canadese	1,5869
Dollaro di Hong Kong	7,8222
Dollaro neozelandese	2,0072
Dollaro di Singapore	1,7685
Won sudcoreano	1204,28
Rand sudafricano	9,6980

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

02A13288-02A13289

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Chiarimenti relativi a «Dichiarazioni vitivinicole (campagna 2002/2003)»

Sono pervenute alla scrivente richieste di chiarimenti in merito alla dichiarazione vitivinicola per la campagna 2002/2003. Pertanto, si ritiene di fornire taluni chiarimenti in ordine a specifici quesiti.

In proposito si richiama il decreto ministeriale 16 ottobre 2001 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana dell'8 novembre 2001) e si conferma che la data di presentazione della dichiarazione in questione è il 10 dicembre 2002 (art. 11, regolamento CE n. 1282/2001).

Si ritiene, altresì, di ricordare che i comuni sono tenuti, entro la data del 20 dicembre, ad inviare le dichiarazioni ricevute:

l'originale all'AGEA;

una copia all'ufficio provinciale competente dell'assessorato regionale all'agricoltura;

una copia all'ufficio dell'ispettorato centrale repressione frodi competente per territorio.

Al riguardo, al fine di consentire la corretta compilazione dei modelli di cui trattasi, si forniscono i chiarimenti sui principali aspetti evocati.

Nella dichiarazione vitivinicola, nel quadro C della sez. II e degli allegati F1, F2, F3, F4, M1, M2, deve essere sempre indicato il riferimento alla dichiarazione delle superfici vitate (codice identificativo del modello B1).

Qualora i produttori al momento della dichiarazione vitivinicola non siano in possesso del codice identificativo possono omettere l'indicazione dello stesso. Resta inteso che gli altri elementi richiesti (codice fiscale, partita IVA e superficie) devono essere indicati secondo le indicazioni previste nel decreto citato.

Si conferma, inoltre, che la superficie da indicare nella sez. I del quadro C della dichiarazione vitivinicola è la superficie coltivata dalla quale proviene l'uva raccolta dal conduttore, detta superficie può non corrispondere a quella riportata nella dichiarazione delle superfici vitate (modello B1).

I soggetti tenuti alla presentazione della dichiarazione vitivinicola in qualità di conduttori di una superficie vitata dalla quale hanno prodotto uve da dichiarare nella dichiarazione vitivinicola stessa, devono fare riferimento alla dichiarazione delle superfici vitate anche nei seguenti casi:

a) non corrispondenza tra il soggetto che presenta la dichiarazione vitivinicola con quello che ha presentato il modello B1. In tal caso il conduttore del vigneto ove sono prodotte le uve dichiarate è tenuto a indicare nella propria dichiarazione vitivinicola gli elementi identificativi (codice fiscale, partita IVA, codice dichiarazione delle superfici vitate) del soggetto che ha presentato il modello B1;

b) differenza tra la superficie da indicare nella sez. I del quadro C della dichiarazione vitivinicola rispetto a quella a suo tempo indicata nel modello B1 per variazione della superficie (estirpazioni, reimpianti, nuovi impianti ....). Anche in tal caso il conduttore è tenuto a dichiarare nella Sez. I del quadro C l'effettiva superficie coltivata dalla quale le uve sono ottenute.

Nel contempo, i soggetti avranno provveduto a compilare i modelli previsti nelle rispettive delibere delle regioni ai fini del rispetto della normativa comunitaria e nazionale per la rendicontazione delle modifiche oggettive delle superfici vitate.

Si evidenzia che si tratta di una dichiarazione obbligatoria, la cui mancata o erronea presentazione è sanzionata dal decreto legislativo n. 260 del 10 agosto 2000.

02A13131

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale.* L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale.* I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo alla deliberazione 14 giugno 2002 del Comitato interministeriale per la programmazione economica, recante: «Contratto di programma tra il Ministero delle attività produttive e la società Apreamare S.p.a..». (Deliberazione n. 48/2002). (Deliberazione pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 249 del 23 ottobre 2002).

Nella deliberazione citata in epigrafe, pubblicata nella sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, alla pag. 56, seconda colonna, nel terzultimo capoverso, al sesto rigo, dove è scritto: «... della propria delibera *il* novembre 1998, n. 127 ...», leggasi: «... della propria delibera *11* novembre 1998, n. 127 ...».

02A13133

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(5651270/1) Roma, 2002 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;

— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Gestione Gazzetta Ufficiale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale **n. 16716029.** Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 2002
(Salvo conguaglio)

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 2002
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 2002 e dal 1° luglio al 31 dicembre 2002

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI
Gli abbonamenti tipo A, A1, F, F1 comprendono gli indici mensili

	Euro
Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:	
- annuale	**271,00**
- semestrale	**154,00**
Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:	
- annuale	**222,00**
- semestrale	**123,00**
Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:	
- annuale	**61,00**
- semestrale	**36,00**
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:	
- annuale	**57,00**
- semestrale	**37,00**
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:	
- annuale	**145,00**
- semestrale	**80,00**
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:	
- annuale	**56,00**
- semestrale	**35,00**
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:	
- annuale	**142,00**
- semestrale	**77,00**
Tipo F - *Completo*. Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):	
- annuale	**586,00**
- semestrale	**316,00**
Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):	
- annuale	**524,00**
- semestrale	**277,00**

Integrando con la somma di € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 2002.*

Prezzo di vendita di un fascicolo separato della *serie generale*	**0,77**
Prezzo di vendita di un fascicolo separato delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	**1,50**
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	**86,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	**55,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo separato	**5,00**

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	**253,00**
Abbonamento semestrale	**151,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**0,85**

Raccolta Ufficiale degli Atti Normativi

Abbonamento annuo	**188,00**
Abbonamento annuo per Regioni, Province e Comuni	**175,00**
Volume separato	**17,50**

TARIFFE INSERZIONI
(densità di scrittura, fino a 77 caratteri/riga, nel conteggio si comprendono punteggiature e spazi)

Inserzioni Commerciali per ogni riga, o frazione di riga	**20,24**
Inserzioni Giudiziarie per ogni riga, o frazione di riga	**7,95**

I supplementi straordinari non sono compresi in abbonamento.
I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, *nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate, *compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 16716029 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gestione Gazzetta Ufficiale Abbonamenti Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035

* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 0 2 1 1 1 8 *

€ 0,77